

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Comunicazione del ministro della guerra di una promozione del deputato Alberti — Omaggio — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Il ministro per l'interno discorre in difesa degli articoli 5, 6 e 7 relativi ai corpi distaccati — Replica del deputato Casaretto — Risposte e considerazioni del deputato Notta — Emendamenti dei deputati Leardi e Sineo, rigettati — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Domande di deputati Leardi e Corsi sull'articolo 7, e risposta del relatore Guglianetti — L'articolo è approvato — Articolo di aggiunta del deputato Casaretto, oppugnato dal ministro suddetto e ritirato — Emendamenti dei deputati Depretis, Michelini G. B., Castagnola, Valerio e Mazza all'articolo 8, relativo ai corpi di volontari — Osservazioni del ministro suddetto e dei deputati Guglianetti, relatore, e Mellana — Approvazione dell'articolo 8 emendato, e dell'articolo 9 — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 10, oppugnato dal relatore e dal ministro, e ritirato — Approvazione degli articoli 10 e 11 — Votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

LOUARAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6608. I tredici piloti da grano in Genova chiedono che, parificata la loro sorte a quella dei facchini di dogana, siano compresi nell'eccezione dell'articolo 4 del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate, limitando l'istanza ad essi soli senza estenderla ai loro aiutanti.

6609. Fey Luigi, di Torino, riconoscendo giuste le lagnanze degli azionisti della società del telegrafo sottomarino per essere finora privi degli interessi ad essi spettanti, propone alle Camere alcune misure per riparare a siffatto pregiudizievole ritardo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra scrive per partecipare alla Camera che il deputato, colonnello del genio, cavaliere Giacomo Alberti, venne promosso, con decreto in data del 19 corrente, al grado di maggior generale, incaricandolo del comando generale della sottodivisione militare di Nizza.

Se ne darà avviso al signor ministro dell'interno per l'opportuna convocazione del collegio di Sospello, di cui il colonnello Alberti era rappresentante.

L'intendente generale di Cuneo trasmette alla Camera alcuni esemplari degli atti di quei Consigli provinciale e divisionale nella sessione del 1858.

Saranno depositati nella biblioteca.

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale dell'ultima adunanza.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale.

La discussione è rimasta all'articolo 5, di cui l'onorevole Casaretto proponeva l'abolizione.

Leggo quest'articolo:

« I corpi distaccati della guardia nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica.

« Tale servizio non potrà durare oltre quaranta giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato di assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi di una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro cui nello stesso comune incombe tale obbligo secondo la legge. »

La parola spetta all'onorevole ministro dell'interno.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. L'onorevole Casaretto, nella tornata di ieri, prendendo ad esame il progetto di legge presentato dal Ministero, e dalla Commissione raccoman-

dato all'approvazione della Camera, mentre dava la sua piena adesione al principio che lo informa e si dichiarava pronto a concorrere allo scopo che con questa legge il Ministero si propone di raggiungere, soggiungeva però che, per quanto riflette la guardia nazionale mobile, era da ritenersi che questo progetto, lungi dal portare un miglioramento all'antico ordine di cose, avrebbe tolto al Governo, o, per dire meglio, al paese mezzi efficaci di difesa che gli erano dalla legge del 1848 attribuiti.

Egli istituiva un paragone fra la guardia mobile secondo quella legge e la guardia mobile secondo il nuovo progetto, e tentava di dimostrare come l'antico sistema fosse di gran lunga preferibile al nuovo.

E in verità, o signori, se i fatti corrispondessero sempre all'intenzione del legislatore, se a quanto sta scritto nei Codici tenesse dietro l'applicazione, anch'io sarei perfettamente dell'opinione dell'onorevole Casaretto; ma, o signori, l'esperienza, non solo dei tempi presenti, non solo del nostro paese, ma di tutti i tempi e di tutti i paesi, ha dimostrato che spesse volte vi sono delle leggi di impossibile esecuzione; ha dimostrato che, quando il legislatore intende richiedere dalle popolazioni oltre di quello che esse possono facilmente fare, non solo non si ottiene quanto vi è di eccessivo nelle pretese del legislatore, ma non si ottiene nulla.

E per dimostrare questa mia teoria, applicandola al caso presente, cioè all'istituzione della guardia nazionale mobile, come venne ordinata dalla legge del 1848, io non verrò prendendo ad esame i singoli articoli della medesima, ma invece io farò appello all'esperienza ed alla testimonianza dei fatti.

Noi siamo stati a due riprese in circostanza di avere bisogno della guardia nazionale mobile: nel 1848, dopo il disastro di Custoza, e nel 1849, prima di riprendere le ostilità. In quelle due epoche, e specialmente nella prima, il paese era animato da massimo entusiasmo per la causa italiana, vi erano veramente le migliori disposizioni che in una nazione si possano desiderare per attivare un'istituzione quale è quella della guardia nazionale mobile; eppure, o signori, malgrado gli sforzi degli uomini a cui era in quelle circostanze affidata la cosa pubblica, malgrado il concorso che al Governo prestavano volentieri gli uomini politici i più devoti alla causa nazionale, non si riuscì, nè in un'epoca nè in un'altra, a mettere insieme un solo battaglione di guardia nazionale mobile, e ciò che accadde allora accadrebbe ancora, io ne sono convinto, se la circostanza di bel nuovo se ne presentasse.

Ho detto di non volere prendere ad esame tutto il sistema della nostra guardia nazionale mobile: mi limiterò ad un solo fatto. Nel sistema attuale si vuole trasformare immediatamente l'individuo della guardia nazionale in soldato col sottoporlo ad una ferma di un anno, poichè lo si vuole impiegare, non solo a custodire i forti, ma in sussidio altresì all'esercito permanente. Vediamo come si compongono questi battaglioni di guardia nazionale mobile. Lascio da parte il modo di

composizione stabilito dalla legge, il quale è tanto complicato, che è di quasi impossibile attuazione; suppongo che si riesca a vincere questa prima difficoltà ed a comporre dei battaglioni di guardia nazionale mobile; voi avrete delle persone di più o meno civile condizione, poco avvezze alle fatiche a cui il soldato deve sottoporsi in tempo di guerra, senza nessuna istruzione militare, senza nessuna di quelle abitudini che rendono il servizio militare più facile. Ma, quel che è peggio, non avrete quadri per questi battaglioni di guardia nazionale mobile.

Tutti quelli che nel paese sono fisicamente ben disposti hanno un certo vigore, certo spirito marziale, o chiedono di essere iscritti nelle file dell'esercito o nel corpo dei volontari, composto di gente la quale, se non ha istruzione militare, può supplire in certo modo a questo difetto colle forze fisiche, coll'ardore dell'età; ma sicuramente non avrete nessun uomo atto a maneggiare la spada ed a combattere, che aspiri a comandare e ad avere dei posti nella guardia nazionale mobile, quand'anche destinata ad agire in sussidio dell'esercito. Quindi voi avrete dei soldati e per età, e per abitudini, e per condizione sociale, poco o niente atti alle fatiche della guerra; voi avrete dei quadri composti di gente senza istruzione, senza esperienza, senza vigore e senza attitudine alle fatiche della guerra.

Se fosse qui presente il mio collega il ministro della guerra, ho fiducia che si farebbe a confermare le mie parole. Io dichiaro apertamente che nella fanteria non si può essere atti al guerreggiare, essere buoni ufficiali oltre l'età di 45 o 50 anni. Un ufficiale, se ha da fare la guerra a piedi oltre quell'età, non resiste alle fatiche; l'esperienza di tutti i tempi l'ha dimostrato. Quindi dove prenderete i quadri di questa guardia nazionale mobile? Ve lo dico, avrete dei quadri insufficienti, dei cattivi soldati, degli ufficiali peggiori; avrete insomma pessima truppa, quando pur giungiate a poterne avere, cosa che io non credo.

Quand'anche adunque arrivate a questo risultato di ottenere questa cattiva truppa, mandandola in sussidio dell'esercito, invece di aiutarlo, invece di animarlo, ne scemerà l'ardore, farà una cattiva impressione, darà un fatale esempio, farà insomma più male che bene.

Io sono d'avviso, e l'ho detto in occasioni solenni, che la Provvidenza è amica dei grossi battaglioni; ora dirò meglio che lo è ancora più dei buoni; e lo dichiaro altamente, quantunque sia cosa desiderabile di averne molti e buoni, tuttavia è meglio averne un numero minore, ma dotati di migliori qualità.

Fu generalmente riconosciuta l'inefficacia della guardia nazionale mobile quale era ordinata. Questa sentenza venne proclamata da tutti i lati della Camera; non una voce sorgeva in Parlamento per dire che potesse dare buoni risultati. E però da alcuni se ne chiedeva la riforma, si chiedeva di trasformare questa guardia nazionale mobile in un sistema di milizie.

Qui entro in una discussione che forse troppo mi allontana dall'argomento che ci sta dinanzi; tuttavia dirò

che, se voi volete fare un corpo che possa veramente sussidiare l'esercito, se volete formare delle milizie attive, non dovete restringervi soltanto alle classi le quali sono dalla legge chiamate a fare parte della guardia nazionale mobile; voi dovete in queste milizie comprendere l'elemento popolano, dovete introdurre il giornaliero, chi ara la terra, chi batte il martello. Se credete comporre buone milizie col solo elemento che costituisce ora la guardia nazionale, voi siete nel massimo degli errori.

L'onorevole Casaretto, che ha così bene studiata la storia di tutte le milizie del mondo, non giungerà ad indicarmi un solo esempio di una milizia composta esclusivamente degli elementi che costituiscono presso noi la guardia nazionale.

Noi, o signori, ci trovavamo a fronte di questo dilemma: o cambiare il sistema della guardia nazionale od ordinare un sistema di milizie a cui si sarebbe lasciato il nome di guardia nazionale, mutando però l'essenza di questa istituzione, le quali milizie potevano sino ad un certo punto in tempo di guerra venire in aiuto dell'esercito, ma in tal caso era necessario che queste milizie, chiamate in tempo di guerra ad operare in sussidio dell'esercito, ricevessero anche un'organizzazione in tempo di pace; bisognava che queste milizie avessero già dei quadri ed un'istruzione, se si vuole, superficiale, ma pure un'istruzione speciale, e che fossero composte di tutte le classi dei cittadini.

Il Governo prese ad esame la questione, la sottopose a varie Commissioni, la raccomandò agli studi speciali del ministro della guerra, e dopo tutti questi studi si venne nel parere che si sarebbe raggiunto molto meglio lo scopo di avere una riserva all'esercito, estendendo a tutta la popolazione il sistema della seconda categoria, dichiarando che tutti gli uomini validi e non compresi in quella categoria, che sono dalla legge esclusi per ragioni di famiglia, avessero ad essere considerati come soldati e potessero essere chiamati sotto le bandiere, quando i bisogni della patria lo richiedessero.

Mi ricordo che, quando mi feci a propugnare la legge di modificazioni alla leva, che diede quella estensione alla seconda categoria, io dichiarava che con ciò si raggiungeva lo scopo che il legislatore si era proposto colla legge della guardia nazionale mobile, e si raggiungeva molto meglio, poichè, invece di padri di famiglia, di gente più o meno attempata, di gente che avevano contratto abitudini cittadine le quali sono poco compatibili colla vita del soldato in campagna, si aveva nella seconda categoria della bella e buona gioventù la quale suppliva coll'ardore e colla forza a ciò che le mancava di istruzione. Tale è stata l'intenzione del Governo, ed io ritengo che fosse pure quella della Camera, che allora sancì quella legge, che cioè si supplisse colle sue disposizioni al difetto della legge sulla guardia nazionale mobile.

Or dunque, si può ad di d'oggi discutere se sia conveniente lo stabilire un altro sistema di guardia nazionale mobile che, per servirmi di termini più volgari, di

termini che corrispondono meglio all'idea che si concepisce di questa istituzione, chiamerò milizie, oppure se convenga tenere il sistema della seconda categoria; ma il volere mantenere quello che esiste, quello che è radicalmente vizioso, quello che ha fatto mala prova in due circostanze straordinarie, mi pare essere di tutti i sistemi il peggiore. Se, come credo di avere dimostrato, il sistema attuale, il sistema che riguarda la guardia nazionale mobile, non può essere messo in esecuzione; se cogli elementi di cui si compone la guardia nazionale è impossibile il formare rapidamente, in tempo di guerra, dei corpi atti ad operare accanto all'esercito, dovevamo noi rinunciare all'idea della guardia nazionale mobile, dovevamo noi cessare dal progetto di richiedere dalla guardia nazionale, in tempo di guerra, un servizio più efficace, più esteso che in tempo di pace? Il Ministero ha creduto che questo problema si potesse sciogliere, che tra il servizio che può rendere la guardia nazionale mobile accanto all'esercito, cioè combattendo in linea come corpo regolare, e tra il servizio che presta la guardia nazionale stanziale, vi siano molte incombenze che sarebbe importantissimo di affidare ai corpi speciali per esonerarne l'esercito, tra i quali servizi si annoverano e la custodia delle fortezze e l'accompagnamento di convogli ed altri servizi interni che in tempi ordinari si fanno, non dalla guardia nazionale, ma dall'esercito. Il Governo ha creduto che queste funzioni le quali richiedono maggiori sacrifici dei servizi ordinari non dovessero essere imposte a tutti indistintamente i militi che compongono la guardia nazionale; che fosse bene di fare una scelta di quelli che potevano essere considerati come più atti a questo scopo, ed è ciò che ha dettato gli articoli che ora si discutono e che stabiliscono che a fare questi servizi saranno chiamati quelli che non hanno raggiunto trentacinque anni e che non sono nelle condizioni dalla legge sulla leva stabilite, onde essere esonerati dal servizio militare.

Io vado convinto che con ciò noi stabiliremo una cosa eminentemente pratica, che si otterrà senza nessuna difficoltà, e sono persuaso che noi troveremo le popolazioni dispostissime ad accomodarsi a questa nuova esigenza della legge, e che i cittadini che sono ancora in età discreta faranno facilmente il sacrificio dei loro agi e delle loro occupazioni per un determinato periodo di tempo, onde rendere allo Stato dei servizi che gli saranno giovevolissimi, poichè renderanno liberi dei soldati senza richiedere sacrifici straordinari.

Voi troverete nelle classi che compongono la guardia nazionale molte persone che andranno volentose a presidiare un forte, perchè in tal modo potranno dormire in un letto, potranno procurarsi un vitto non troppo dissimile da quello al quale sono assuefatti, e non soggiaceranno a fatiche alle quali chi ha già passato il trentesimo anno di età non si avvezza con facilità.

Nel nostro sistema noi non chiediamo alla guardia nazionale che sopporti i disagi del soldato in tempo di guerra, epperò siamo moralmente certi di ottenere da

essa quello che chiediamo, mentre col sistema antico si chiede molto e non si ottiene nulla.

Tale è il dilemma dinanzi al quale si trova la Camera. Io ho troppa fede nel suo buon senso, sono troppo persuaso dell'esperienza di molti fra di voi, ai quali fu affidato nel 1848 e nel 1849 l'arduo ufficio di organizzare questa guardia nazionale mobile col sistema attuale, per potere dubitare della vostra scelta.

Spero quindi che il vostro voto sarà conforme alla proposta del Ministero e della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare.

CASARETTO. Il signor ministro dapprima disse che non si deve domandare ad un paese più di quello che ragionevolmente può dare, altrimenti non si otterrà niente. E io credo di non avere domandato niente di più di ciò che il paese possa dare.

Io vedo che il nostro paese ha i quadri per formare un esercito di 70 od 80 mila uomini circa, ciò che costituisce circa uno e mezzo per cento sulla popolazione. Ora io osservo che tutte le altre nazioni, quando hanno dovuto sostenere delle grandi guerre, quando si sono trovati in circostanze assai meno gravi di quella in cui per avventura possiamo trovarci noi, hanno messo in piede, non solo l'uno e mezzo per cento, ma il 3, il 4 e il 5 per cento della popolazione.

Io sarei più che soddisfatto, se si facesse, anche in minore misura, quello che hanno fatto quelle nazioni. Quando il Piemonte avesse un esercito stanziale, ben agguerrito dell'uno e mezzo per cento circa, come abbiamo adesso, e che poi avesse in riserva una milizia parimente dell'uno e mezzo per cento, io sarei più che contento.

Non mi pare adunque di domandare niente d'impossibile, se chiedo molto meno di ciò che hanno fatto tutte le nazioni che si sono trovate in contingenze assai meno gravi di quelle in cui possiamo trovarci noi.

È vero quel che disse il signor ministro, che noi abbiamo la seconda categoria, la quale può aumentare la forza numerica del nostro esercito. Ma io faccio osservare che una parte della medesima, dalle cifre che raccolgo dalla relazione fatta dal ministro della guerra sulla leva del 1857, sarà necessaria per portare al numero che poc'anzi ho detto di 80 mila uomini il nostro esercito. Ma poi devesi osservare che il ministro stesso dice in questa relazione che la seconda categoria non è punto fatta per formare un nuovo corpo. Essa è stabilita unicamente per avere un semenzaio d'uomini già costituiti soldati mediante l'assento, i quali, in tempo di guerra, siano pronti ad accorrere sotto le armi per colmare i vuoti che si faranno nelle file dei combattenti. Dunque vuol dire che la seconda categoria non porterà punto il nostro esercito al di là della cifra che poc'anzi ho accennata.

Il signor ministro invocò l'esperienza del 1848, ma io l'ho invocata prima di lui, e credo stia in mio favore. Egli si è appunto perchè noi non abbiamo organizzate queste milizie che, trovando insufficiente il nostro eser-

cito, dovemmo cacciare queste nuove masse di soldati di nuova leva nell'esercito, apportandovi così la demoralizzazione e lo scompiglio.

Se noi non vogliamo guastare quanto a gran pena abbiamo fatto durante la pace, noi non dobbiamo portare il nostro esercito numericamente al di là di ciò che i suoi quadri comportano; dobbiamo invece, in suo aiuto, in sua riserva, organizzare delle nuove milizie.

Disse il signor ministro che non si riuscì nel 1848 a mobilitare la guardia nazionale. Io credo che ciò sia avvenuto perchè non si voleva seriamente mobilitarla. (*Oh! oh! — Movimenti diversi*) Quando si chiamano soldati sotto le armi, se non vengono, sono dichiarati refrattari e puniti colle pene stabilite dal Codice penale militare...

NOTTA. Domando la parola.

CASARETTO. Io non capisco perchè lo stesso non si possa fare relativamente alla guardia nazionale mobile. In fine dei conti io non trovo differenza tra la guardia nazionale mobile e l'esercito, se non che quest'ultimo è preparato da lunga mano ed ha le abitudini militari, e la milizia è un esercito di nuova creazione; non avvi altra differenza.

Infatti il signor ministro diceva: che volete che facciamo di buono queste milizie, le quali non hanno abitudini militari? Ma anche i soldati, quando sono chiamati a fare parte dell'esercito, non hanno tali abitudini; ma, quando sono al corpo ed astretti alla disciplina militare, le acquistano e diventano buoni soldati.

Certo io avrei preferito che queste milizie si fossero organizzate in tempo di pace. Per verità non è mia colpa se ciò non si è fatto, perchè fin dal 1853, in occasione della legge sul reclutamento dell'esercito, ho lungamente sostenuto la massima che si organizzasse una riserva all'esercito, ordinando in reggimenti di provincia tutta quella gioventù che non faceva parte dell'esercito, le si desse un'organizzazione militare sul sistema presso a poco della *landwehr* svizzera o quell'altro che il Ministero crederrebbe il migliore.

Ma, se questo non si è fatto in tempo di pace, non è una ragione perchè non si faccia quando saremo in guerra; io credo meglio fare qualche cosa una volta che niente mai.

Il signor ministro dice: questi uomini che voi chiamerete a fare parte della milizia hanno abitudini troppo cittadinesche per adattarsi alla vita militare. Io non credo che ciò sia. Se entriamo nello spirito della legge antica, essa chiamava a fare il servizio di riserva nella guardia nazionale, e perciò a fare parte della guardia mobile, tutta la gioventù del paese, niuno escluso, giacchè stabiliva bensì un censo determinato per il servizio ordinario, ma per lo straordinario di riserva voleva che qualunque censo bastasse; ora, secondo le nostre leggi finanziarie di quell'epoca, tutti pagavano un censo, anche i contadini pagavano non so se 2 lire di tassa personale. Da ciò ne veniva che tutti quanti erano iscritti nella milizia di riserva.

E per questo appunto io voleva segnalarvi la neces-

sità di introdurre una disposizione per cui quindi innanzi tutti i cittadini entrino nei ruoli di riserva; altrimenti, colle modificazioni fatte alle leggi finanziarie anteriori, pochissimi saranno da iscriversi alla riserva della guardia nazionale, giacchè i braccianti, che sono in gran numero nel nostro paese, non pagano censo veruno.

Da ciò risulta, mi pare, che non ha base l'osservazione fatta dal signor ministro, che tutti gli uomini che si vogliono chiamati a fare parte della guardia nazionale non hanno l'abitudine della vita militare.

Il signor ministro non trova che possano essere utili queste milizie; egli dice che per fare la guerra vi vogliono buoni soldati.

Certamente, se noi in tempo di pace avessimo potuto mantenere un esercito doppio di quello che abbiamo adesso, direi anch'io che sarebbe meglio; ma, non avendoci le nostre finanze permesso di averlo, dobbiamo valerci di altri mezzi.

Egli non ha fiducia nell'utilità di queste milizie.

Ma io ripeto che queste milizie non hanno certamente la solidità di un esercito stanziato in sul principio di una guerra, ma possono venire impiegate in utili servizi nella guarnigione delle fortezze; per esempio, si possono poi poco alla volta abituarle alla vita militare, portarle successivamente al fuoco, ed alla fine diventeranno buoni soldati come gli altri, perchè alla fin fine non hanno diverso dai soldati altro che il nome.

Ora io domanderò al signor ministro, che ha pur tanto coraggio in molte altre cose: si spaventerà egli solo per una questione di nome, se uno gli dicesse: io voglio dare quelle milizie, per esempio, che hanno vinto Napoleone a Waterloo e che sono entrate in Parigi, giacchè, come ho detto ieri, due terzi dell'esercito di Blücker erano composti di milizie: le rifiuterebbe egli solo perchè a vece di soldati si chiamano milizie? Se uno gli dicesse: io vi voglio dare 50 mila uomini di quelle milizie che hanno dato tanta potenza alla Casa di Savoia, che l'hanno messa in grado di potere sostenere la parte che ha sostenuta nella storia, le rifiuterebbe il signor ministro?

Certamente sono necessarie delle modificazioni a queste milizie, a seconda dei tempi, ma credo che il signor ministro non si spaventerebbe di esse e le accetterebbe.

Si, il signor ministro non si spaventerebbe di una parola e le accetterebbe. Se al signor ministro venissero presentate quelle milizie che, partite da Parigi, sono andate a Valmy, e pochi giorni dopo hanno salvata la Francia a Valmy, le rifiuterebbe? Se al signor ministro si presentassero le milizie che hanno difeso Venezia, che hanno difeso Roma, che hanno salvato l'onore delle armi italiane, combattendo un mese intero intorno alle mura di Roma contro la più brava armata del mondo, egli le rifiuterebbe? Ed erano pur milizie codeste! Io credo dunque che sia insussistente la sua asserzione. Certamente queste milizie non potranno sostenere il paragone delle truppe stanziali, ma potranno rendere dei

grandi servizi, e finiranno per rendere gli stessi servizi che l'esercito. Ma io non voglio certamente adesso impegnare una discussione, direi così, teorica su questa materia; il Governo non accetta la mia proposta, ed io mi reputo in dovere di sostenerla, ma non insisterò maggiormente. Io mi limito in ultimo solamente a fare osservare al signor ministro ed alla Commissione; che vogliono essi ricavare da queste milizie? Dei corpi per guernire le fortezze, per fare dei presidii? Ma hanno ben pensato quanti uomini potranno avere? Come ho detto ieri, voi esentate per mezzo del vostro articolo tutti coloro che vanno esenti, secondo la legge della leva; quelli che non sono esenti, secondo la legge della leva, sono incorporati nell'esercito. Che cosa vi resta dunque? Non un sol uomo. Che vale allora parlare di corpi staccati e fare questo corpo? È meglio dire chiaro che non vi saranno più nè corpi distaccati, nè guardia mobile...

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri*. E i volontari?

CASARETTO. Sì, i volontari io li accetto volentieri; gli altri articoli che riguardano i volontari io li accetto.

Esaminiamo un tantino quanti saranno gli uomini di cui potrà disporre il Governo per questi corpi staccati. Io dico, per l'avvenire, nessuno; per le categorie degli ultimi due anni, del 1857 e 1858, non vi sarà nessuno più obbligato; per il futuro, secondo la nostra legge sulla leva, nessuno sarà più a disposizione del Governo. Per gli anni anteriori avevamo disponibili, atti alle armi, non esentati, secondo la legge della leva, 9000 uomini. Ma molte sono le deduzioni che devonsi fare dapprima. Rimontando sino al 1853, si cominciavano a prendere, su questi 9000, 3000 o 4000 uomini di seconda categoria per l'esercito, cosicchè resteranno 5000 o 6000 uomini disponibili in tutto lo Stato. E badate che non abbiamo ancora finito. La legge presente, se non si adotta la modificazione a cui poc'anzi ho accennato, la modificazione cioè di chiamare sui ruoli di riserva tutti quelli che non pagano censo, il presente progetto, dico, ha per risultato di dovere escludere ancora da questi 5000 o 6000 tutti quelli che non pagano censo, che, come sapete, è la maggior parte della popolazione, perchè tutti i contadini, tutti i braccianti non pagano censo, e finirete per avere 1000 o 2000 uomini in tutto lo Stato, onde formarne questi corpi staccati. Nelle città poi in cui avrete bisogno di formare questi corpi staccati per presidiare i forti delle città stesse, ne avrete un numero anche minore; giacchè, come sapete, nelle città il numero dei riformati per motivi d'imperfezione fisica è molto più grande. Dunque per le categorie degli anni antecedenti al 1857 avrete un numero tutt'affatto insignificante; per gli anni dopo al 1857, pel futuro avrete niente affatto.

PRESIDENTE. Il deputato Notta ha facoltà di parlare.

NOTTA. Avrei desiderato che qualchedun altro dei miei colleghi avesse presa la parola in questa quistione, giacchè, per motivi indipendenti dalla mia volontà, non

ho potuto seriamente studiare la legge che attualmente trovasi in discussione; tanto più che la materia mi è sempre parsa molto grave, ed ho sempre creduto non se ne possa discorrere leggermente, perchè molte sono le difficoltà che si presentano, a superare le quali non si richiedono soltanto studi teorici, ma vuolsi anche la pratica. La questione che si tratta potrebbe considerarsi sotto l'aspetto del sistema a tenersi nell'ordinare le forze della nazione, che è quello che mi pare talvolta abbia confuso il preopinante con quello dell'attuale questione dell'applicazione della legge sulla milizia nazionale che è in vigore.

Se si considera la questione sotto il punto di teorica di sistema, allora non reggono le ragioni che egli ha addotte, perchè farebbe d'uopo di esaminare se l'organizzazione della forza armata delle altre nazioni sia identica coll'organizzazione della forza armata che abbiamo nel nostro paese.

Quando egli mi cita le milizie che vi erano nel tempo della repubblica francese, io dirò che allora tutto l'esercito era diviso in guardia nazionale ordinaria e guardia nazionale straordinaria. Che la guardia nazionale ordinaria era, poco più, poco meno, l'esercito stanziale, formato, non per coscrizione, ma per arruolamento, e che la guardia nazionale straordinaria era formata di tutti gli uomini abili alle armi. Quindi in allora si comprende come nel respingere l'aggressione straniera si ricorresse, sia alle milizie nazionali ordinarie, che era l'esercito stanziale, sia alle milizie straordinarie, che erano tutti i cittadini atti alle armi.

Per fare però marciare questa seconda parte dell'armata, per farla agire con quell'energia con cui ha agito per respingere l'invasione dei Prussiani e dei confederati vi era d'uopo di due molle che oggidì non vi sono: dapprima il terrore, in secondo luogo l'entusiasmo che allora ferveva, essendo nel primo bollore la rivoluzione.

Se mi parla poi delle milizie del Governo che hanno accompagnato Blücher e che hanno così bene pagato di loro persona alla battaglia di Waterloo, io dico che questi esempi non valgono, perchè tutti sanno che l'organizzazione dell'armata prussiana consiste nell'armata ordinaria e nella *landwehr* che marcia coll'esercito, e nella *landsturm*, che sarebbe quella che corrisponde alla nostra guardia nazionale. (*Il deputato Leardi fa cenni negativi*)

Mi perdoni, mi sono occupato altre volte di questa cosa, e mi rinerisce non avere potuto rinfrescarmi la memoria; ma, se si esamina a fondo la questione, vedrà che non bisogna confondere la guardia nazionale, siccome è organizzata secondo la nostra legge, colla *landwehr* dell'armata prussiana.

Se poi egli mi parla di altre milizie, come sarebbe la Svizzera e quella che si aveva sotto Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, gli elementi di coteste milizie sono affatto diversi da quelli che compongono la nostra guardia nazionale. In quella Svizzera egli troverà che vi è molta analogia colla prima guardia nazionale della repubblica francese; e circa alle milizie di Vittorio Ame-

deo II e di Carlo Emanuele III, bisogna dire che in allora vi era un esercito composto col mezzo di reclutamenti volontari, poi vi erano le milizie provinciali che erano date dai comuni secondo certe norme che le assimilavano ad una guardia nazionale, con altre basi di leva. Dunque, se si tratta questa quistione sotto il punto di vista di sistema di ordinamento della forza pubblica, dico che non reggono gli esempi che egli addusse. Si deve considerare che nel nostro paese abbiamo in prima l'elemento di ordinamento, quello della coscrizione per la prima categoria, colla quale si prende già una gran parte degli uomini atti alle armi; questo primo modo di reclutamento è quello che forma l'esercito ordinario, e che quindi è il nucleo delle nostre forze; vi è poi l'altro elemento, quello per cui anche col mezzo di leva si prende la seconda categoria, che venne stabilito un rinforzo, o vogliasi, una riserva per l'ordinario esercito.

Con questa legge, promulgata ora sono due anni, si fece una vera rivoluzione in punto di leve nel nostro paese. Infatti con una forma di disposizione legislativa, la quale a prima vista sembra di minima importanza, si venne ad ottenere lo scopo di chiamare sotto le armi tutti gli uomini i quali sono atti a poterle maneggiare. Con questo mezzo abbiamo, si può dire, chiamato sotto le armi tutti i cittadini che possono validamente concorrere alla difesa del paese. Dopo questa seconda categoria che cosa ci rimane?

Ci rimangono, quando siano poste in attività la 1^a e 2^a categoria, gli uomini che si possono ancora chiamare in forza della legge relativa alla milizia nazionale. Ma gli uomini che si possono avere con tal mezzo non sono più in tale caso la parte più valida della nazione, ma formano, si può dire, l'ultimo avanzo di quanto ha ancora di valido la nazione. Ora questa parte, la quale è l'ultima che può dare il paese a sostegno della sua indipendenza, a sostegno della sua libertà, si esaurisce colla chiamata che si fa dei cittadini in forza della legge della guardia nazionale, ed è facile comprendere che non si può con essa avere largo campo ad accrescere la forza attiva della nazione; se abbiamo già provviste queste forze coi due elementi che abbiamo sopra menzionato, cioè mediante la leva per l'esercito ordinario, che forma il nucleo delle nostre forze nazionali, e mediante la chiamata degli uomini di seconda categoria in sussidio e riserva dello stesso, ne viene per conseguenza che ciò che rimane non è più giusto che sia chiamato a tutti quei servizi a cui si chiama la parte più forte del paese.

Mi rinerisce di non avere esposto le cose con quell'ordine che richiede la gravità della questione, ma, come ho detto, io non vi era preparato.

Venendo ora a parlare delle difficoltà che si sono incontrate nel 1848 per mobilitare la guardia nazionale, io ho sentito a dire che allora non si era voluta questa mobilitazione; ed è su questo punto che aveva chiesto di parlare. Ora io posso assicurare i miei colleghi che certamente in quel tempo, e da coloro che erano alla testa del Governo e da coloro che ebbero l'onorevole in-

carico di occuparsi di questa incumbenza, si è fatto tutto il possibile per ottenere un buon risultato.

E, per convincersi della verità di quanto dico, basta che l'onorevole Casaretto si rammenti quali erano le persone che allora stavano al governo del paese. (*Con calore*) Quelle persone sedevano sui banchi sui quali siede l'onorevole Casaretto! Dunque può essere certo che esse avevano il fermo volere di mobilitare la guardia nazionale. Quanto poi agli uomini che furono scelti a questo scopo, io posso assicurare l'onorevole preopinante che essi fecero quanto era in loro per ottenere il desiderato esito. Qualche cosa si è fatto; ma che si sia ottenuto tutto ciò che il paese aveva diritto od almeno speranza di esigere, io debbo dire schiettamente che non si è potuto ottenere. Il motivo certamente non è da attribuirsi a difetto di volontà nei militi che si sono chiamati a questo servizio: ma prima di tutto bisogna pensare che allora eravamo sotto l'impressione del disastro del nostro esercito; e quindi se maggiore era l'entusiasmo che essi potevano avere sul principio della guerra d'indipendenza, allora gli uomini erano un poco più esitanti; non per timore, giacchè i Piemontesi non sono mai esitanti a fronte di qualunque pericolo, ma bensì perchè non si aveva più fiducia in coloro che dirigevano le forze del Governo. Tanto era stato l'abuso dei partiti, l'abuso della stampa, da qualunque lato essa sia partita (lo si dica pure), che si era gettata la sfiducia su coloro che conducevano l'esercito ed in coloro che avrebbero dovuto ai generali ubbidire. Questa sfiducia era passata anche nelle file della guardia nazionale, e molti che si sarebbero arruolati volontariamente, che sarebbero accorsi volentieri alle armi, diffidavano di apportare il loro aiuto per affrontare il nemico. Quindi nacque allora anche una parte di tutti quei mali che dobbiamo lamentare e che dobbiamo ora antivenire colla prudenza.

Un'altra causa che certamente ebbe anche parte in quella circostanza di mobilitazione della guardia nazionale fu eziandio quella di avere molta premura di provvedere a questa bisogna. Io debbo dire che, incaricato dal mio amico, già deputato Castelli, della mobilitazione della guardia della divisione amministrativa di Torino, ho fatto ciò che poteva; ho fatto poco perchè i miei mezzi intellettuali sono meno che insufficienti, ma ho fatto tutto quello che sapeva e che poteva. Mi sono anche diretto, fra gli altri, ad un amico appunto del deputato Bottero, il quale chiedeva pur ora chi fossero tutte queste persone che furono incaricate della mobilitazione. Gli dirò adunque che a Susa venne da me e dal detto mio collega incaricato Norberto Rosa (credo che egli non lo declinerà per uomo che mancasse di buona volontà), e che lo stesso Norberto Rosa ha detto a me ed al detto mio collega che egli era molto pericoloso di inoltrarsi in certe vallate dei monti per andare a mobilitare la guardia nazionale; che egli era sicuro di andarci ma non così di ritornare. (*ilarità*) Egli è inutile di venire qui ora a vantare e dire ciò che abbiamo fatto allora; dirò solo che abbiamo fatto il possibile, e che

quanto alla guardia nazionale di Torino io l'ho sempre trovata eguale a se stessa, ho sempre veduto che la medesima non ha mai mancato in nessuna contingenza, e che allora, avendola raccolta sotto i viali della cittadella, ed avendo fatto appello al suo patriottismo e fatti sortire dalle file tutti quelli che a termini della legge potevano essere mobilitati, nessuno ebbe a declinare il dover suo. Ma pare che i loro parenti, amici, ed altri eccitassero tante difficoltà, che due o tre giorni dopo il loro numero si trovò di molto diminuito. (*Si ride*)

Credo quindi che se vi è una legge, la quale chiegga poco dalla guardia nazionale, ma che però lasci maggior forza nelle mani del Governo, sicchè possa comandare in modo assoluto la mobilitazione, tale legge, comunque difettosa in alcune sue parti, io penso debba accettarsi; ed io, per la pratica che mi ebbi nel passato, non ostante che desidero ancora molte riforme nella legge sulla guardia nazionale, tuttavia darò il mio voto al progetto del Ministero. (*Vivi segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Leardi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Leardi parla nello stesso senso del deputato Notta?

LEARDI. Io rinunzierei... (*Rumori*)

BOGGIO. Propongo la chiusura della discussione.

LEARDI. Mi perdonino... (*Rumori d'impazienza*)

BOGGIO. Prego l'onorevole presidente a chiedere se la mia proposta sia appoggiata.

PRESIDENTE. Se il deputato Leardi parla nello stesso senso che il deputato Notta, si prolungherebbe inutilmente la discussione.

LEARDI. Io rinunzierei alla facoltà di parlare, ma parmi che in una legge di tanto momento ciascun deputato, il quale creda di poterlo fare coscienziosamente, abbia diritto di esporre le sue opinioni. (*Rumori*) Prego i miei interruttori a volermi giudicare dopo che avrò parlato. (*Si ride*) Io intendo di proporre una modificazione alla proposta dell'onorevole Casaretto.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare. Prego la Camera di fare silenzio.

LEARDI. Sarò brevissimo. Quantunque concorra in gran parte nell'opinione dell'onorevole Casaretto, tuttavia, dico francamente, non mi spavento quanto lui per le conseguenze che possano avere questi due articoli che egli vorrebbe tolti affatto dallo schema di legge.

Io non possiedo, è vero, la facondia di molti degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto; tuttavia credo di potere assicurare sulla mia coscienza di avere studiato la questione: io ho appartenuto all'esercito amando assai la guardia nazionale, ho appartenuto alla guardia nazionale amando assai l'esercito, ed ho studiato la questione sotto questi due rapporti... (*Rumori e voci: Ma parli! parli!*) e queste parole che all'onorevole relatore paiono fuori di questione, se avesse la compiacenza di non interrompermi... (*ilarità*)

GUGLIANETTI, relatore e voci. Ma parli!

LEARDI. ... vedrebbe che non sono che una premessa dalla quale debbo dedurre una necessaria conseguenza.

Io credo che tanto per ciò che riguarda l'applicazione del titolo dell'antica legge della guardia nazionale sui corpi distaccati, quanto per ciò che concerne l'applicazione degli articoli che ora si vorrebbero sostituire, quest'applicazione non si può fare per mezzo di commissari, come si è tentato di fare nel 1848 e nel 1849, nè si potrà fare adesso senza una nuova legge; e, qualora il Governo per circostanze straordinarie non possa chiederla al Parlamento senza un regolamento speciale, quando il Governo faccia studiare questa questione, e se ne presenterà l'urgente bisogno, queste idee teoriche scompariranno, e forse ci troveremo più d'accordo di quello che ora non siamo.

Avvegnachè, se io credessi che i tempi procedessero in modo che il Governo si trovasse sempre in casi di potere domandare al Parlamento una legge che rendesse attuabili le disposizioni di questi articoli che si vorrebbero sopprimere, io non proporrei alcuna modificazione; ma, siccome credo che facilmente può accadere che al tempo in cui si dovrà dare una solenne esecuzione a questi articoli di legge potrebbe benissimo darsi che il Governo non avesse il tempo d'interrogare il Parlamento, così io propongo che, mentre si mantengono questi articoli, si modifichi una clausola che incaglierebbe i provvedimenti da prendersi per la difesa dello Stato.

Questa clausola, la quale ha suscitato gravi e serie opposizioni in tutti gli uffici, è quella che determina il servizio a non oltre 40 giorni.

La Camera avendomi dimostrato il desiderio di procedere sollecita in cotesta discussione, io, senza svilupparne maggiormente i motivi, proporrei che, a vece di 40 giorni, si dicesse che il servizio non potrà durare oltre sei mesi. (*Movimenti*)

In questo modo il Governo, tutelando l'interesse dei privati, se non vuole soverchiamente aggravarli, potrà limitare il servizio a giorni 40, od anche a meno, e nello stesso mentre, qualora la patria venisse a trovarsi in supreme contingenze, valendosi delle più larghe facoltà potrebbe estendere questo tempo a sei mesi. Parmi che questo temperamento debba riuscire giovevole al paese ed accettabile per il Governo.

PRESIDENTE. Il deputato Leardi propone che all'articolo 5 si faccia il seguente emendamento; cioè che invece di dire: « tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, » si dica: « non potrà durare oltre sei mesi. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metterò ai voti.

CASARETTO. Domanderei che si mettesse ai voti prima il mio.

PRESIDENTE. Ma la sua proposta tendendo a respingere l'articolo, si deve prima votare quest'emendamento.

BOTTERO. Mi pare che la soppressione debba precedere.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto non propone un emendamento, ma respinge l'articolo; quindi bisogna prima mettere ai voti l'emendamento Leardi, perchè

potrebbe darsi che qualcuno con quest'emendamento votasse poi l'articolo, il quale non si potrebbe più modificare se fosse anzitutto respinto. Così fu sempre praticato.

MELLANA. La soppressione proposta dall'onorevole Casaretto non toglie di mezzo l'articolo, ma vuole mantenere quello della legge attuale. La proposta Casaretto è più larga di quella dell'onorevole Leardi.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto non vuole solo respingere la clausola riflettente i 40 giorni, ma tutto l'articolo.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO. Intendo di proporre un emendamento che avrà la priorità dirimpetto a quello dell'onorevole Leardi, perchè più largo.

Io ho comune con gli onorevoli Casaretto e Leardi lo scopo d'impedire che si scemi l'importanza e l'efficacia dei servizi che la guardia nazionale può prestare al paese in caso di guerra.

Respingo le conclusioni di coloro i quali vogliono trarre argomento dal passato per potere affermare che la mobilitazione della guardia nazionale sia di impossibile o di troppo difficile effettuazione nei termini della legge attualmente vigente.

Io non voglio entrare per ora col signor ministro per l'interno in una discussione retrospettiva.

Solo dirò essere mia opinione che la legge attuale non osta per nulla alla piena e pronta mobilitazione della guardia nazionale. Dirò che quando i membri del Governo sono stati d'accordo nel volere la mobilitazione, non hanno incontrato nessun serio ostacolo. La mobilitazione avrebbe avuto luogo in tempo opportuno, se i membri del Governo avessero persistito in quell'accordo.

Nella tornata della Camera dei deputati del 14 febbraio 1849, un membro della Camera accennava ad una interpellanza, precedentemente annunciata, circa la mobilitazione della guardia nazionale. Il ministro dell'interno su tale proposito prese a parlare in questi termini: « Dirò che il desiderio dell'onorevole preopinante è soddisfatto. La chiamata è fatta, e non manca per riunire la parte più considerevole della guardia mobilitata che il tempo materialmente necessario onde si possa portare ai depositi (1). »

Ma crederei affatto inopportuno il soffermarci in ora su queste cose che concernono il nostro passato.

L'onorevole Casaretto chiedeva unicamente che non si deteriorasse la legge esistente, che il Governo, dirimpetto alla guardia nazionale, non si spogliasse di quella facoltà che attualmente la legge gli accorda.

Parmi che, affacciandosi semplicemente l'alternativa di togliere o non togliere facoltà al Governo, la questione non meriti la pena di essere ulteriormente di-

(1) Il ministro in detta tornata terminava il suo discorso coll'indicare le spese che sarebbero state necessarie per la mobilitazione, calcolandole in nove milioni, e coll'esprimere la fiducia che il Parlamento non avrebbe esitato a votare spese *cotanto necessarie*.

scussa. Non si tratta, lo riconosce il signor ministro dell'interno e lo riconobbero tutti quelli che presero parte a questa discussione, non si tratta attualmente di una riforma radicale della guardia nazionale, non si tratta che di somministrare al Governo il modo di potere utilizzare attualmente con maggiore facilità tutte le forze della nazione. In una legge affatto occasionale quale è questa, il Governo può bensì chiedere che non gli si porti nessun incaglio, ma non può domandare con insistenza che gli si tolgano le facoltà che ha.

Ora dunque, se è vero che il Governo non può adombrarsi delle facoltà che gli si lasciano, perchè sarà padrone di usarne o no secondo il suo criterio, mi pare che la conclusione la più esatta sia quella di sopprimere interamente la prima parte dell'articolo 5 proposta dal Governo ed assentita dalla Commissione, e cominciare l'alinea con parole le quali, conservando al Governo tutte le facoltà che ha relativamente alla mobilitazione della guardia nazionale secondo la legge attuale, tolgano un dubbio che era già stato tolto col fatto, di sapere cioè se il Governo possa mobilitare soltanto la guardia nazionale di qualche provincia o di qualche comune, cioè se possa fare una mobilitazione parziale.

Col fatto si era riconosciuto che si poteva. Ma le parole della legge sembrano presentare qualche dubbio. Questo dubbio il Governo vi propone di risolverlo col l'alinea dell'articolo 5, ed io credo che è bene assentire in questa parte alle sue viste. Ma questa parte è l'unica, a mio avviso, che si debba toccare con quest'articolo.

L'articolo sarebbe quindi concepito in questi termini :

« Al servizio dei corpi distaccati della guardia nazionale possono essere chiamati successivamente i militi di una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a fare parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro cui nello stesso comune incumbe tale obbligo secondo la legge. »

Con la prima parte di questo articolo si riconosce nel Governo, nella massima ampiezza, la facoltà di mobilitare la guardia nazionale anche parzialmente. Colla seconda parte s'impediscono gli abusi che potrebbero occorrere nell'esercizio di quella facoltà.

Ecco dunque ottenuto tutto ciò che ragionevolmente a quest'ora si può chiedere; ecco eliminate discussioni, le quali mi sembra che non abbiano tanta importanza da dovere occupare i momenti preziosi della Camera.

Credo che l'onorevole Leardi non dissenterà di associarsi a questo emendamento, e così sarebbe tolta la necessità di discutere se dobbiamo limitare maggiormente di quello che porta la legge attuale il servizio della guardia mobilitata.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento testè presentato.

(È appoggiato.)

Il deputato Sineo propone il seguente emendamento :

« Pel servizio dei corpi distaccati della guardia nazionale possono essere chiamati successivamente i militi di una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni.

« Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a fare parte dei corpi distaccati, se il servizio non è stato prima prestato da coloro cui nello stesso comune incumbe quest'obbligo. »

Lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Metterò ai voti l'emendamento del deputato Leardi, il quale vorrebbe che si dicesse *sei mesi* in vece di *quaranta giorni*.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

« Art. 5. I corpi distaccati della guardia nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze e ad altri servizi interni di ordine e di sicurezza pubblica.

« Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato di assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi d'una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a fare parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro, cui nello stesso comune incumbe tale obbligo secondo la legge. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Tutti gli iscritti sul registro di matricola stabilito per ogni comune, che non abbiano compito l'età di 35 anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione; possono essere chiamati a fare parte dei corpi distaccati in servizio di guerra.

« Se tutti i militi di un comune non sono contemporaneamente chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune, in ragione di età degli iscritti, cominciando dai più giovani.

« Potranno essere ammessi a tale servizio, come volontari, anche i militi che abbiano compiuti i 35 anni, purchè siano idonei al servizio medesimo e ne facciano spontanea domanda. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Per l'arruolamento, l'ammissione, l'esenzione o l'esclusione dei militi nei corpi distaccati della guardia nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi, e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva, e dalle leggi organiche dell'esercito. »

LEARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEARDI. Domanderei uno schiarimento al Ministero ed alla Commissione.

Veggio in quest'articolo che per l'arruolamento si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva e dalle leggi organiche dell'esercito. Ora può nascere dubbio se uno, che sia già stato esentato dalla leva per motivi di costituzione fisica, nel caso che sia chiamato a fare parte dei corpi distaccati, sia obbli-

gato sì o no a subire una nuova visita ed un nuovo esame.

GUGLIANETTI, relatore. Questo articolo è stato introdotto nella legge appunto per definire quali siano le autorità chiamate a decidere delle cause di esenzione e di dispensa. Ora egli è evidente che, dal momento che si tratta di un servizio nuovo, assai diverso da quello per cui era stata ammessa l'esenzione, si richiede un nuovo giudizio; poichè si tratta di decidere se in un dato giorno l'individuo è capace o no al servizio per cui è richiesto. Quindi può il Consiglio provinciale di leva, che una volta aveva dichiarato uno inabile al servizio militare, riconoscerlo abile per prestare il servizio di quaranta giorni nei corpi distaccati della guardia nazionale.

CORSI. Vorrei anch'io chiedere uno schiarimento alla Commissione, cioè se l'esame degli iscritti per la mobilitazione della guardia nazionale sarà fatto a termini della legge del 1848, ovvero dal Consiglio provinciale di leva.

Siccome qui non consta precisamente se sia il Consiglio di leva che farà quell'esame, oppure la Commissione che è prescritta dalla legge del 1848, io desidererei che fosse dichiarato.

GUGLIANETTI, relatore. Se avesse osservato l'onorevole Corsi l'ultimo articolo, in cui è specialmente derogato all'articolo 133 della legge del 1848, il quale appunto costituiva il Consiglio di revisione che doveva stabilire sulla ammissione dei corpi distaccati, non avrebbe forse emessa questa interpellanza.

Non solo si è dichiarato generalmente che appartiene il giudicare su tali richiami al Consiglio provinciale di leva, perchè ciò è stabilito dal regolamento generale, ma inoltre si propone nella legge l'abolizione di quell'articolo, con cui veniva stabilita una speciale Commissione per i corpi distaccati della guardia nazionale. Quindi è evidente che al Consiglio provinciale di leva, e non ad altra Commissione, che oramai più non esiste, si vuole deferire il giudizio sui richiami di cui si tratta.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, metterò ai voti l'articolo 7, di cui fu già data lettura.

(La Camera approva.)

CASARETTO. Prima che si passi all'articolo 8 proponerei l'aggiunta di un altro articolo. Però, come non voglio sollevare inutili discussioni, se il Ministero e la Commissione non lo accettano, io lo ritiro.

L'articolo sarebbe così concepito:

« Coloro che non pagano un censo, o pagano un censo minore di quello stabilito pel servizio ordinario, saranno iscritti sul controllo di riserva. »

Le ragioni che m'inducono a proporre quest'articolo le ho già dette poc'anzi, epperò non aggiungerò più che poche parole.

Secondo lo spirito della legge antica, tutti i cittadini sono chiamati a fare parte della riserva della guardia nazionale, giacchè la legge dice espressamente che coloro i quali pagano un censo qualunque sono iscritti in questa riserva. Ora, siccome, secondo la legislazione finanziaria di quell'epoca, tutti pagavano un censo, ne

veniva allora la conseguenza che tutti erano iscritti nella riserva di detta guardia. Ma la nostra legislazione fu cambiata, e vennero esentati dalle tasse dirette tutti i braccianti, i quali sono il maggior numero della nazione, probabilmente i tre quarti; vennero esentati i campagnuoli; cosicchè ora pochissimi saranno quelli che potranno fare parte di questi corpi distaccati: se voi togliete ancora quelli che non pagano censo, oltre a quelli esclusi dai regolamenti della leva, che sono chiamati in vigore per la guardia nazionale, evidentemente non vi sarà guardia mobile o corpi staccati di sorta.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. La proposta dell'onorevole Casaretto modificherebbe radicalmente le basi, sulle quali riposa l'istituzione della guardia nazionale; sarebbe una vera rivoluzione. Egli vorrebbe che tutti indistintamente i cittadini fossero iscritti alle file della guardia nazionale...

CASARETTO. Nella riserva.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri... nelle file della riserva.

Ora io dichiaro che, se potessi accostarmi alla proposta dell'onorevole Casaretto, vorrei allargarla e fare che si estendesse a tutta la nazione; ma volere che individui, i quali non hanno mai fatto parte della guardia nazionale, e che perciò sono perfino privi di quella primissima elementare istruzione che riceve la guardia nazionale, volere, dico, che queste persone prendano parte al servizio, quando ad essa guardia si chiedono sacrifici maggiori che in tempo normale, io lo reputo pericoloso.

Di più, o signori, non bisogna dissimularci che il servizio della guardia mobile impone un sacrificio grave al cittadino. Colui, il quale è costretto ad abbandonare casa, famiglia, negozio per 40 giorni; che riceve bensì un compenso, ma non tale al certo che gli basti per mantenersi come farebbe nella propria casa, senza dubbio soggiace a non lieve sacrificio. E questo voi potete richiederlo da chi, se non è in condizione agiata, ha pure qualche altra risorsa oltre alle proprie braccia; ma se voi volete trarre nelle file della guardia mobile tutti indistintamente i cittadini dello Stato, non esclusi quelli che non hanno altro mezzo per mantenere la propria famiglia, voi mettete in condizione dolorosissima un numero infinito di persone.

Signori, l'esempio del passato ci serva a qualche cosa. Prima del 1848, nell'antico regime, si era esteso straordinariamente il servizio della riserva dell'esercito; dopo avere servito molti anni nell'esercito attivo, si rimaneva per molti altri nella riserva: era una specie di guardia mobile. Ebbene, quando si sono chiamate quelle ultime classi, composte esclusivamente di padri di famiglia, si è fatto un male immenso all'esercito, che, invece di crescere di forza, ne fu indebolito e disorganizzato.

Non bisogna illudersi; qualunque sia il patriottismo dell'uomo, se voi chiamate un padre di numerosa famiglia a fare il soldato, senza fornirgli i mezzi di mantenerla, voi gli chiedete più di quello che possa dare.

Io credo adunque che l'emendamento dell'onorevole Casaretto debba essere respinto, perchè muterebbe radicalmente il sistema della legge attuale, di cui condurrebbe necessariamente all'immediato rimpasto. Io respingo poi perchè credo avrebbe quel massimo degli inconvenienti da me indicati nel principio della tornata rispondendo a quanto disse ieri l'onorevole Casaretto, che chiederebbe cioè al paese più di quello che noi possiamo aspettarcene.

Domandiamo sacrifici in proporzione delle forze degli individui a cui ci rivolgiamo; chi ha qualche mezzo di sussistenza potrà sacrificare alla patria 30 o 40 giorni; ma chi non ha altra risorsa tranne le proprie braccia, se ha numerosa famiglia non può assolutamente essere distolto dai suoi lavori.

Quindi, per queste ragioni, con mio rincrescimento debbo oppormi alla proposta dell'onorevole Casaretto.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto insiste nel suo emendamento?

CASARETTO. Io ritiro il mio emendamento; solamente vorrei dichiarare al signor ministro che con esso io non intendeva mutare il sistema antico della guardia nazionale; al contrario io volevo mantenerlo, giacchè, come ho detto poco fa, la legge sulla guardia nazionale antica metteva sui ruoli di riserva tutti quanti i cittadini.

Del resto io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 8:

« Potranno dal Governo, sulla domanda dei Consigli comunali, essere formati corpi composti esclusivamente di volontari iscritti sui ruoli della guardia nazionale.

« Gli ufficiali di questi corpi sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra, ed i sott'ufficiali e graduati dal comandante del corpo.

« Le condizioni per l'ammissione e le norme pel servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti.

« In caso di guerra detti corpi faranno parte integrante dell'esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari.

« In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace. »

DEPRETIS. Io avrei desiderato che una delle disposizioni principali della legge, quella intorno ai corpi distaccati, sulla quale si protrasse ieri ed oggi la discussione, si fosse studiata non sopra un nuovo progetto, ma piuttosto sulla legge attuale, modificandola, onde renderla più ampia, più semplice e più efficace.

Io sono di avviso che, correggendo i difetti della legge attuale, si può ottenere una guardia mobile molto bene ordinata; ma, poichè la Camera ha deciso altrimenti, io, per mia parte, considerando che per bisogni prossimi qualche utilità può derivare da questa legge, non esito a dichiarare che darò il mio voto favorevole.

Mi rimane tuttavia a fare un'osservazione sopra una importante disposizione di questo progetto di legge, quella cioè che riguarda i corpi dei volontari, dei quali è parola nell'articolo 8.

Il Governo e la Camera con lui credettero di stabilire

entro limiti ristretti tutto quanto è servizio di guerra obbligatorio per la guardia nazionale; io vorrei che almeno si lasciasse aperta la porta e facile la via agli uomini di buona volontà, vorrei che l'articolo 8 fosse concepito in modo che tutti gli uomini di cuore, che sono disposti a portare le armi a difesa del paese, non trovassero ostacoli ad ordinarsi in modo da potere prestare i loro servizi alla patria.

Ora io vedo che agli uomini di buona volontà, dei quali può sentirsi grandissimo il bisogno fra non molto, si chiude la porta nel modo in cui è concepito il primo paragrafo dell'articolo 8: sarà, io credo, più difetto di forma che d'intenzione e di costanza.

Il primo paragrafo dell'articolo 8 non fa facoltà al Governo di formare dei corpi di volontari tolti dai militi della guardia nazionale, se non se sulla domanda dei municipi; di più si interdice quella facoltà che il Governo ha per la legge comune dell'arruolamento, cioè di ammettere dei volontari; poichè quest'alinea dice che questi corpi dovranno essere formati *esclusivamente* di volontari tratti dalla guardia nazionale. La mia proposta dunque, sulla quale non intendo di spendere molte parole, poichè ognuno la può comprendere e valutare, si limita a correggere il primo alinea dell'articolo 8 in questo senso, sopprimendo cioè le parole « sulla domanda dei Consigli comunali » e la parola *esclusivamente*. Il primo alinea dell'articolo 8 sarebbe così concepito: « Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontari iscritti sui ruoli della guardia nazionale. » Io non farei altra aggiunta, perchè vorrei credere che sarà nell'intenzione del Governo di usare della facoltà da me indicata, facoltà che gli è concessa dalla legge sul reclutamento, in forza della quale egli può in qualsiasi corpo dell'esercito e della nostra armata introdurre dei volontari, sempre che lo creda conveniente, e la stessa facoltà io gli vorrei accordata pei corpi di volontari che si verrebbero a formare con questo progetto di legge.

Io credo che questa proposta, fatta coll'intenzione, ripeto, di offrire agli uomini di buona volontà un modo di servire utilmente il paese, sarà accolta favorevolmente dal Ministero e dalla Camera.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. L'onorevole Depretis vorrebbe emendare l'articolo 8 in modo da lasciare più libera l'azione del Governo nella formazione dei corpi dei volontari, esonerandolo dall'obbligo di ottenere il consenso dei municipi o dalla necessità di essere dai municipi eccitato, e facendogli facoltà di ammettere nelle file di questi corpi anche coloro che non fanno parte della guardia nazionale.

In quanto alla prima proposta, io mi rimetto a quanto deciderà la Camera. Il Ministero erasi fatto ad introdurre questa disposizione onde rendere in certo modo omaggio ai corpi che rappresentano l'universalità dei cittadini, quali sono i Consigli comunali. Siccome questi corpi non possono veramente acquistare una certa consistenza se non sono chiamati dall'opinione pub-

blica del luogo dove s'istituiscono, parve che l'organo più naturale di questa opinione pubblica fosse il municipio. Ed invero, se il municipio osteggiasse la formazione di questi corpi di volontari, difficilmente potrebbero riescire utili ed efficaci. Io però dichiaro che, se avessi ad applicare questa legge, molto a rilento, e se non che in casi eccezionali, oserei mettere il Governo in urto coi municipi intorno alla istituzione di cotesti corpi.

Comunque sia, se la Camera crede di potere esonerare il Ministero da questa condizione, io non insisterò, giacchè questo non modifica nè punto nè poco lo spirito e i principii che informano questa legge.

Quanto poi alla seconda parte, quella cioè con cui si vorrebbe estendere la facoltà del Governo nello stabilire le condizioni dell'ammissione, lasciandogli il campo assolutamente libero, vi troverei una qualche difficoltà. Egli è evidente che la massima parte di coloro che appartengono alla guardia nazionale preferiscono di trovarsi a lato d'individui che sono nelle medesime condizioni. Ora, se noi dichiariamo che tutti potranno fare parte di questi corpi speciali, noi corriamo rischio di togliere quello spirito che ha la sua sorgente in quel vincolo di fraternità che esiste fra i militi della guardia nazionale.

Io non so vedere che cosa si guadagnerebbe con questa disposizione; credo invece che si potrebbe perdere molto. Perciò io non crederei di potere accogliere la seconda parte della proposta dell'onorevole Depretis.

Quindi, in riassunto, dichiaro di rimettermi alle prudenti deliberazioni della Camera intorno alla prima parte, pregandola ad un tempo a non accogliere la seconda.

VALERIO. Io credo che il Ministero, accettando la prima parte dell'emendamento Depretis, non dovrebbe respingere la seconda.

Se questi corpi di volontari devono escire puramente e semplicemente dalle file della guardia nazionale, io dubito assai che se ne possa costituire pure un solo. La guardia nazionale in caso di guerra è già chiamata a due gravi servizi: il primo, quello degli uomini più avanzati di età, è quello della conservazione dell'ordine nel paese, perchè l'esercito stanziato deve recarsi a guerreggiare sui campi; la parte seconda, la più giovane della guardia nazionale, e già entrata nei corpi distaccati, è chiamata anche a rendere un servizio molto grave ed importante.

Invece possono trovarsi uomini di buona volontà, i quali non potrebbero più essere ammessi nelle file dell'esercito, uomini i quali per agiata condizione, non volendo entrare come semplici soldati nei reggimenti, per non sottoporsi ai doveri che incombono a chi si iscrive nei corpi regolari, pur vogliono prestare l'opera loro al paese. Ora questa classe di cittadini non troverebbe alcun posto in cui rendersi giovevole alla patria. Nè il Ministero corre alcun pericolo di vedere entrare nelle file dell'esercito persone che ne turbino la disciplina e diminuiscano quella forza compatta, che questo deve

avere presentandosi al nemico; imperocchè questi corpi staccati sono assoggettati a tutte le leggi, a tutti i regolamenti militari con cui si governa l'esercito, sono sottoposti a tutte le prescrizioni del gravissimo Codice militare.

MICHELINI G. B. Voterò in favore di entrambi gli emendamenti proposti dall'onorevole Depretis. Del primo, perchè non voglio che un Consiglio comunale retrogrado (e molti ne abbiamo tuttora nelle varie parti dello Stato in cui prevale l'influenza clericale) possa impedire gli uomini di buona volontà di servire utilmente la patria nelle sue maggiori bisogne. Approvo poi anche l'emendamento, mercè il quale si potrebbero accettare in questi corpi di volontari anche estranei alla guardia nazionale, purchè il Governo lo creda opportuno. Se non che si raggiungerebbe lo scopo al quale mira il proponente solamente colla soppressione dell'avverbio *esclusivamente*, il quale, in questo caso, è un vero pleonasma, e anche soppresso, non verrebbero perciò ammessi nei corpi, di cui si tratta, coloro che non sono iscritti alla guardia nazionale. Laonde io propongo che nel primo capoverso dell'articolo 8 si sopprimano le parole: *composti unicamente d'iscritti sui ruoli della guardia nazionale*.

DEPRETIS. Accetto volentieri la proposta dell'onorevole Michelini, la quale è più esplicita della mia ed espone in modo più chiaro il concetto della mia proposta; dirò tuttavia il motivo per cui io credo che, anche limitando la modificazione alla soppressione dell'avverbio *esclusivamente*, credo che il Governo avrebbe facoltà di unire a questi corpi dei volontari anche non appartenenti alla guardia nazionale. Io credo essere di diritto comune nelle nostre leggi di reclutamento che il Governo può accettare volontari ed aggregarli ai corpi dell'esercito, e quindi sarebbe cosa anormale che di questa facoltà non potesse usare nei corpi di volontari. Tuttavia, se può nascere dubbio, io mi associo alla proposta dell'onorevole Michelini, la quale mette fuori di dubbio il senso del mio emendamento.

Io non credo poi che abbia molto peso l'osservazione fatta dal signor ministro, che cioè i volontari tratti dalla guardia nazionale sarebbero meno fraternamente legati fra loro quando avessero fra loro altri volontari. Ma, Dio buono! chi è disposto ad abbandonare casa, parenti, a pigliare le armi per la difesa del paese, a mettere la vita per la patria, oh! io credo che troverà molto facile, o signori, di stringersi fraternamente con tutti quelli che dividono la sua determinazione, che hanno fatto lo stesso, e forse più grave sacrificio, e che nutrono lo stesso amore per la comune patria! (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. L'emendamento che è stato proposto dal deputato Depretis venne da me presentato in seno alla Commissione; egli è quindi ben naturale che io sorga ad appoggiarlo.

Questo emendamento si distingue in due parti: colla

prima si vorrebbe la soppressione della richiesta dei Consigli comunali. A questo riguardo il signor ministro ha già spiegato il suo avviso. Senza prendere partito nè per l'accoglimento nè per la reiezione dell'emendamento, egli ha dichiarato di lasciare giudice la Camera della convenienza di accogliere la fatta proposta.

Così stando le cose, io pregherei questo Consesso di volere accettare l'emendamento dell'onorevole Depretis, oltre i motivi per lui sviluppati, anche per questa ragione che io credo molto decisiva.

Se noi lasciamo facoltà ai municipi di richiedere la formazione di questi corpi speciali, noi convertiamo queste assemblee, che sono corpi amministrativi, in assemblee politiche. Questa richiesta naturalmente si farebbe allorchè le circostanze dimostrerebbero vicina la guerra. Ora vi possono essere municipi in cui vi siano elementi tali che siano a questa guerra contrari; ed allora, se mai questa proposta venisse fatta a questi Consigli, e fosse dai medesimi rifiutata, ben vede la Camera quale e quanto grave sarebbe lo scandalo di una simile deliberazione. Credo quindi che, dal momento che il presidente del Consiglio non si oppone alla prima parte dell'emendamento Depretis, esso verrà accolto.

Mi rincresce poi che il presidente del Consiglio non voglia accogliere la seconda parte, che io credo potrebbe essere molto utile; poichè, senza levare il carattere a questi corpi di essere un'emanazione della milizia cittadina, potrebbero venire rafforzati da altri elementi omogenei. Per esempio, in una guerra d'indipendenza vi potrebbero venire aggregati molti di quelli pei quali nel loro paese questa guardia non esiste per anco, quali sarebbero, per esempio, gli abitanti di quelle provincie nelle quali la guerra si dovesse combattere. Ora, se si facesse facoltà a costoro di ascrivere ad un corpo che è più loro omogeneo, composto interamente di volontari, io crederei che non indifferente sarebbe il numero di quelli che, presentandosi l'occasione, chiederebbero di essere ascritti.

Di più osservo che questa proposta sarebbe eziandio conveniente per un'altra ragione; ed è che, secondo la legge del reclutamento attuale sull'esercito, non tutti i validi si ricevono tra le file dell'armata. Per esempio, dopo l'età di 27 anni non si ricevono più volontari. Ora, egli è chiaro il vedere come vi possano essere uomini di 28, ed anche di 30 anni e più, i quali siano induriti alle fatiche della guerra, o di una vita operosa, e che potrebbero essere eccellenti soldati. Adunque, secondo la legge attuale del reclutamento, questi non potrebbero militare nell'esercito, epperò sarebbe conveniente di non chiudere loro le porte, ma lasciarli entrare in questi corpi della milizia volontaria, i quali devono altresì dividere le fatiche della guerra.

Per questi motivi adunque io vedrei con molto piacere che il signor ministro volesse accettare anche la seconda parte dell'emendamento Depretis, tanto più che si potrebbero stabilire delle guarentigie, onde non fosse a tutti aperto l'adito a questi corpi, onde rimanessero

esclusi gli uomini di dubbia e cattiva vita, lasciando, per esempio, come io proponeva in seno della Commissione, che fosse solo l'intendente quegli che dovesse concedere il permesso di arruolamento nei corpi medesimi. Ed io credo, se mai si adottasse la proposta quale venne fatta dall'onorevole Depretis, ed anche con quest'aggiunta, che fosse cioè l'intendente che in tempo di guerra concedesse l'ammissione in questi corpi, nessun inconveniente potrebbe succederne, molti invece sarebbero i vantaggi che potrebbero derivarne.

GUGLIANETTI, relatore. Se i termini in cui è concepito l'articolo fossero veramente tali da chiudere la porta (come si disse) a quei generosi nostri concittadini i quali volessero dividere coll'esercito i pericoli della guerra, io sarei il primo ad associarmi all'onorevole proponente onde modificare l'articolo: ma questo non fu mai l'avviso nè del Ministero, nè della Commissione che approvò l'articolo nei termini in cui vi è proposto. Forse le parole *sulla domanda dei Consigli comunali* possono essere un ostacolo, almeno in quei casi, non se ipotetici o reali, allegati dall'onorevole Castagnola che cioè un municipio possa essere così retrogrado da opporsi persino all'entusiasmo di uomini che offrono la loro vita a difesa della loro patria. Io dichiaro che non voglio entrare nella questione se il caso sia reale od ipotetico, ma siccome anche le ipotesi più assurde non sono impossibili, così mi unisco volentieri all'onorevole ministro per cancellare quelle parole, affinchè sia tolto anche quest'ipotetico impedimento che potrebbe nascere all'ammissione di volontari.

Non così acconsentirei alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Depretis, modificata in senso più ampio dall'onorevole Michelini. Mi permettano che io dica loro che, in questo modo formulato, l'articolo non avrebbe più senso. Si direbbe in sostanza che il Governo potrà accettare volontari, ciò che non fu mai contestato.

Nell'occasione che si tratta di riformare alcune disposizioni della legge della guardia nazionale, si pensò di dare la facoltà al Governo di formare corpi di volontari estratti dalla guardia nazionale; ma non ci cadde il pensiero di fare una legge in genere sui volontari; mentre la facoltà di accettarne il servizio è già attribuita al Governo dalle leggi; anzi, in quelle dell'organamento dell'esercito, sonovi disposizioni speciali per l'arruolamento dei volontari in tempo di guerra, ed in essa sono stabilite le condizioni particolari di siffatto servizio. Quale necessità adunque di venire ora ad introdurre in questa legge un articolo speciale per dare al Governo la facoltà di formare dei corpi volontari, se non si vuol distinguere tra gli iscritti nella guardia nazionale coloro che non ne fanno parte?

Perchè stabilire espressamente che gli ufficiali di questi corpi siano nominati dal Re, che le condizioni di ammissione saranno determinate da regolamenti particolari, mentre invece, riguardo ai volontari, abbiamo già disposizioni generali nelle leggi organiche dell'esercito? Sarebbe veramente un privarci del beneficio dell'

disposizioni che abbiamo, il volerle restringere con questo articolo; e, qualora fosse ammesso questo emendamento, io sarei il primo a chiedere la soppressione dell'articolo intero.

Convien dunque intenderci bene sul motivo che dettò questo articolo nella presente legge. Se si trattasse solo di volontari che domandano di servire il paese in tempo di guerra, le osservazioni degli onorevoli preopinanti potrebbero avere qualche fondamento; ma si deve avvertire che in questo articolo non si parla soltanto del caso di guerra, ma anche dei tempi ordinari, anche del tempo di pace. Tanto è vero che nella prima parte non vi è alcuna indicazione di circostanze, e nell'ultima si fanno le condizioni speciali a questi corpi di volontari in tempo di guerra.

Stabilito che l'istituzione di questi corpi di volontari è tanto per il tempo di pace che per il tempo di guerra, conviene vedere se gli emendamenti proposti possano all'un caso e all'altro adattarsi. Or bene, si consideri se sia conveniente che in tempo di pace si accolgano in questi corpi di volontari altre persone oltre a quelle iscritte nei ruoli della guardia nazionale; l'affermativa è a mio avviso molto pericolosa. Anzitutto la guardia nazionale è un corpo armato che ha vita propria e proprio ordinamento anche riguardo alle classi di persone che ne fanno parte; lasciare in facoltà del Governo o di un intendente (come vorrebbe l'onorevole Castagnola) di farvi entrare persone tolte da altre condizioni sociali, o, come testè si diceva, persone che non appartengono al nostro Stato, mi pare sarebbe mutare in una parte essenziale l'istituzione organica della guardia nazionale.

D'altronde non vi sarebbe alcun vantaggio; perchè, o si tratta di tempi di pace, e la guardia nazionale può benissimo, con l'aiuto specialmente dei corpi volontari formati nel suo seno, provvedere a quei bisogni che lo Stato può avere in quella condizione di cose.

In tempo di guerra poi non ve ne ha bisogno, anzi è un danno, perchè quelli che sono animati da così generosi sentimenti possono domandare di essere arruolati nell'esercito; ed a questo riguardo vi sono disposizioni speciali affatto che regolano di già la loro ammissione.

Dovremo noi, improvvisando, direi, un emendamento, sconvolgere interamente quelle leggi le quali hanno stabilito speciali norme per l'arruolamento dei volontari in tempo di guerra?

Vi sono molte considerazioni a farsi a questa proposta; e per me dichiaro che non mi sentirei di accettare un emendamento col quale indirettamente si aprirebbe la porta a molti di quei volontari che sarebbero respinti dalle leggi risguardanti l'organizzazione dell'esercito.

Ecco i motivi per cui io sono d'opinione che non convenga accettare questo emendamento nei termini proposti; se gli autori lo proporranno sotto altra formola, mi riservo di esprimere anche sulla medesima il mio avviso.

MELLANA. L'onorevole relatore della Commissione

assentirebbe di buon grado alla seconda parte dell'emendamento Depretis, sempre quando si trattasse di provvedere pel caso di guerra, e non quando, come esso dice, si fa una legge in condizioni di pace.

Spieghiamoci chiaramente: questo articolo, è vero, non dice che questi corpi si formeranno in caso di guerra; ma sicuramente è per il caso di una prevista guerra che noi intendiamo di provvedere, perchè, quando si dice *di guerra*, non s'intende il momento preciso in cui si combatte, ma piuttosto il tempo in cui si fanno i preparativi per le eventualità di una guerra.

Ora, se non fosse il caso appunto di prepararci alle eventualità di una guerra, a nessuno verrebbe in capo di porre quest'articolo in cotesta legge.

Ma quello che più mi sorprende è l'osservazione fatta dall'onorevole relatore della Commissione, il quale vorrebbe farci persuasi che il Governo abbia attualmente una esorbitante facoltà, una facoltà incostituzionale, quella cioè di potere creare corpi di volontari a suo arbitrio senza che sia autorizzato da una legge...

GUGLIANETTI, relatore. E la legge c'è.

MELLANA. Sì, vi ha una legge, quella di reclutamento; ma questa provvede non alla formazione di nuovi corpi, ma parla d'individui che vogliono essere arruolati nell'esercito, ben inteso in quel numero d'uomini che gli è, nelle annuali leggi sulla leva, accordato dal Parlamento; ma volere dire, in un reggimento costituzionale, che il Governo possa in qualunque tempo, anche di pace, creare a suo arbitrio un corpo di volontari, che vorrebbe dire persino un corpo di Svizzeri, mi scusi l'onorevole relatore, ma questa è una vera aberrazione.

Io non conosco che vi sia una tale legge, e, qualora vi fosse, adoprerei tutte le mie forze per combatterla.

Venendo dunque allo scopo che si propongono gli autori dell'emendamento, dirò che esso è appunto per dare apposta balia al Governo di potere, in caso di una guerra prevedibile, formare dei corpi di volontari, di raccogliere in questi corpi quelli appunto che non potrebbero, secondo la legge esistente, fare parte neppure dei volontari nell'esercito stanziale.

L'onorevole relatore riconoscerà certo gli articoli, in forza dei quali non possono essere ammessi se non coloro che hanno l'età di 17 anni, e nol possono essere quelli che hanno oltrepassato i 26, quelli che sono ammogliati, ed altri per altre cagioni.

Se queste condizioni sono ragionevoli in una legge ordinaria di leva per un esercito stanziale, non hanno poi a che fare in una circostanza di pericolo per la patria, nella quale occorre di valersi di tutti mezzi disponibili. (*Bravo! — Applausi dalle gallerie pubbliche*)

Qui, o signori, io sono obbligato a fare un'osservazione contro coloro che forse si spaventano nel sentire a nominare i corpi di volontari. I corpi di volontari pur troppo in alcune circostanze possono essere dannosi, quando diverse sono le opinioni e le bandiere sotto le quali si arruolano, quando vi è reciproca diffidenza fra l'esercito combattente e questi corpi di volontari, quando

si lascia all'eventualità delle circostanze la formazione di questi corpi; ma quando ad animo pacato ed in tempo si provvede, quando è il Parlamento che vi provvede con previdente senno, quando questi arruolamenti sono affidati al Governo, quando questi corpi sono diretti dal Governo o da chi avrà in mano la somma delle cose in guerra, si evitano allora tutti gl'inconvenienti di lasciare questo al caso od ai mali intenzionati; si ha tutto il beneficio di tali corpi, senza dover temere alcuni degli inconvenienti che possono essere stati lamentati per l'addietro. (*Bene! Bravo!*)

Nè qui, o signori, è a dissimularsi che noi nel nostro paese abbiamo molti concittadini i quali, nati in Italia, pure non sono tutti ugualmente soggetti alle patrie nostre leggi. Noi sappiamo come, per lo avvicinarsi degli eventi, altri potrebbero qui venire, o fuggenti dalle tirannidi o per l'avanzarsi dei nostri eserciti: ora è necessario che questi concorrano appunto a fare parte di questi corpi, onde dire non si possa che non sanno sacrificare se stessi alla causa comune, se è aperta una via di rendere questo servizio allo Stato. Egli è perciò che quando il Governo crederà necessario d'autorizzare la formazione d'un corpo di volontari deve avere libera la mano per potere introdurre in questi corpi tutti quei petenti che egli crederà possano concorrere al bene dello Stato, al bene della difesa. Non dobbiamo quindi con una legge chiudere la via al Governo di potersi servire di questi elementi e forse obbligare i medesimi a valersi di tutt'altri mezzi che quelli del Governo per dare sfogo al loro desiderio di servire la patria. Badate, o signori, che, ciò prevedendo con una legge, sfuggiremo tutti gl'inconvenienti che sono stati lamentati per l'addietro, e non priveremo il Governo d'alcuna delle forze di cui forse dovrà valersi in supremi momenti; e ad ogni italiano sarà fatta facoltà di dare la propria vita in pro della comune causa, della comune patria italiana. (*Bene! Bravo! dalla Camera e dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Il deputato Michelini Giovanni Battista ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Io voterò l'emendamento, mercè il quale al Ministero sarebbe fatta facoltà di formare dei corpi di volontari misti, vale a dire di coloro che sono iscritti sui ruoli della guardia nazionale, e di altri cittadini. Di questa facoltà il Governo nello stato attuale della nostra legislazione è sprovveduto.

Con questo è risposto all'obbiezione mossa dal relatore, il quale diceva non essere necessario di dare al Governo la facoltà di accettare come volontari estranei alla guardia nazionale, perchè già gli è data dalla legge sulla leva.

Se è vero che ci avviciniamo a tempi procellosi, io voglio che il Governo abbia ogni sorta di poteri riguardo all'esercito. Voglio possa accettare volontari nell'esercito, e questo non fa bisogno il dirlo; voglio possa formare corpi speciali di volontari iscritti sui ruoli della guardia nazionale, ed a questo tende il progetto del Ministero e della Commissione; ma voglio ancora che possa formare corpi misti di militi della guardia nazio-

nale e di altri cittadini, e questo è lo scopo dell'emendamento Depretis, che ho creduto dovere rettificare.

Ma perchè sia meglio espresso il nostro concetto, io propongo un'altra dizione, o, se si vuole, un altro emendamento; propongo cioè che il primo capoverso di questo articolo sia così concepito: « Potranno essere formati corpi speciali composti di volontari tanto iscritti sui ruoli della guardia nazionale, quanto ad essa estranei. »

VALERIO. Gli argomenti che intendeva di svolgere in risposta all'onorevole relatore vennero svolti dal mio amico il deputato Mellana, e quindi non voglio dilungare la discussione; soltanto dirò che l'emendamento potrebbe essere formulato così: *di corpi composti di volontari iscritti sui ruoli della guardia nazionale, e di altri cittadini.*

Faccio osservare che l'articolo 8 contiene questa formula: « Le condizioni per l'ammissione, e le norme pel servizio di detti corpi, saranno determinate con particolari regolamenti. »

Ora con questi particolari regolamenti il Governo avrà modo d'introdurre tutte quelle cautele che si possono desiderare, come sarebbe, ad esempio, quella che venne indicata dall'onorevole Castagnola.

MICHELINI G. B. Non sarei molto lontano dall'accettare l'emendamento dell'onorevole Valerio, se non che mi sembra che il medesimo non raggiunga pienamente il mio intento, stante che non potrebbero fare parte dei corpi, di cui parliamo, coloro che attualmente non sono nostri concittadini, ed ai quali alludeva l'onorevole Castagnola.

MAZZA. Mi pare che si potrebbe togliere la parola *esclusivamente* e sostituirvi la parola *principalmente*. Credo che con questo sarebbe compiuto il desiderio degli onorevoli preopinanti, i quali avvisano giustamente che ci sarebbero persone, le quali potrebbero entrare nel corpo dei volontari, costituito essenzialmente dalla guardia nazionale, di cui si tratta specialmente in questa legge. (*Segni di assenso*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno e degli esteri. Mi pare che gli onorevoli Michelini e Valerio, i quali hanno propugnato la seconda parte dell'emendamento Depretis, col quale si vorrebbe togliere ogni condizione per l'arruolamento nei corpi di volontari, abbiano avuto in vista di rendere possibile l'arruolamento in questi corpi di cittadini non appartenenti al nostro Stato.

Ora parlerò con tutta schiettezza. Io credo che in tempo di pace una tale disposizione non solo non sarebbe utile, ma non sarebbe scevra d'inconvenienti, mentre che in tempo di guerra questo si potrebbe fare con piena sicurezza. Se io fossi ministro in tale circostanza, non esiterei menomamente ad assumere la responsabilità di un simile operare.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Ho chiesto di parlare solamente per osservare al signor ministro che gli inconvenienti da lui accennati esso li può facilmente evitare, perchè è in

facoltà del Governo di ammettere o non ammettere questi volontari. Cosicché, se il Governo crederà che vi siano inconvenienti nell'ammettere nei corpi dei volontari individui che appartengono ad altre provincie d'Italia, esso potrà soprassedere; ma è bene che queste facoltà di ammettere quelli che non appartengono alla guardia nazionale, e che non sono cittadini dello Stato, sia scritta nella legge e sia conosciuta.

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti la proposta, la quale non fu accettata, nè respinta dal Ministero, e che consiste nel sopprimere le parole *sulla domanda dei Consigli comunali*.

(La Camera approva.)

Ora vengano gli altri emendamenti.

Il deputato Michelini propone...

MICHELINI G. B. Mi unisco alla proposta di sostituire la parola *principalmente* a quella di *esclusivamente*.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio...

VALERIO. Mi unisco alla formola proposta dall'onorevole Mazza.

PRESIDENTE. Allora non vi sarebbero più che due proposte: una, che consiste nel dire *principalmente* invece di *esclusivamente*; l'altra, che è quella del deputato Castagnola...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola ha emesso un altro ordine d'idee. Egli vorrebbe che per il tempo di pace si togliesse semplicemente la parola *esclusivamente*, e proporrebbe una modificazione, per cui in tempo di guerra il Governo avesse facoltà di ammettere in quei corpi anche volontari non appartenenti alla guardia nazionale.

Se l'onorevole Castagnola ritira il suo emendamento...

CASTAGNOLA. Io non ho alcuna difficoltà di unirmi a quello del deputato Mazza.

PRESIDENTE. Allora non rimane più che la proposta del deputato Mazza, la quale consiste nel surrogare alla parola *esclusivamente* quella di *principalmente*.

La metto ai voti...

GUGLIANETTI, relatore. Domando la parola.

Io non credo che questa formola sia precisa; essa può presentare degli inconvenienti.

Dico ciò a riguardo di coloro che sono disposti ad approvare l'emendamento, chè non è mia intenzione ritornare sulla questione. Vedo che su ciò è impossibile intenderci; perchè nell'articolo quale è proposto dalla Commissione si riguardavano i tempi di pace e di guerra. Tanto è vero, che nella prima parte non si parla mai di guerra; egli è solo negli ultimi due alinea che si stabilisce quali sieno le condizioni speciali dei corpi dei volontari in tali circostanze.

Da taluno invece si sostiene che il servizio di tali corpi non può ammettersi che in tempo di guerra; e che la formola dell'articolo fu trovata soltanto per dissimulare la vera intenzione.

Portata la discussione su questo terreno, non ravviso più alcun vantaggio nel prostrarla; io non ho nè la voglia nè il potere di forzare altrui a leggere la legge

in modo diverso da quello che essi hanno deliberato di fare; ma limitandomi alla formola, che tutti ormai sono d'accordo nell'accettare, quella cioè dell'onorevole Mazza, osservo che questa formola: « Potranno essere formati corpi composti principalmente di volontari della guardia nazionale » potrebbe produrre delle difficoltà. Per esempio potrebbe nascere la questione se non si potesse formare un corpo esclusivamente di iscritti nella guardia nazionale.

Una voce. Se c'è *principalmente*, no!

GUGLIANETTI, relatore. Appunto per ciò, se non vi fosse alcun estraneo alla guardia nazionale che volesse entrare, non si potrebbero accettare i volontari tutti iscritti nella guardia nazionale; perchè, quando si parla di un corpo composto *principalmente* di una certa categoria, conviene che la parte appartenente alla medesima sia prevalente, e l'altra parte meno prevalente; ma non si può ammettere che il corpo sia di una sola qualità.

Ciò mi sembra chiaro, se si vogliono intendere le parole nel loro senso naturale.

Perciò io dissi che da questa formola possono venire inconvenienti, perchè si potrebbe dubitare se la formazione di questi corpi sarebbe legale in vari casi, come in quello da me accennato.

Io ho sottoposto queste considerazioni, non tanto per sostegno della mia opinione (perchè sono contrario al principio, e quindi non discuto la formola), ma perchè credo nell'interesse di coloro i quali sono disposti ad approvare quest'emendamento essere più conveniente il cercare un'altra formola più precisa e che meglio risponda al loro pensiero.

MAZZA. Io credo che risulti abbondantemente dalla discussione potervi essere nel paese altri elementi, i quali potrebbero benissimo venire utilizzati con questi volontari della guardia nazionale. Ora, mi pare che la parola *esclusivamente*, adoperata dalla legge, sia troppo odiosa verso questa gente, la quale mostrerebbe, d'altra parte, una buonissima volontà di concorrere cogli altri militi alla difesa della patria. Sostituendo la parola *principalmente*, si eviterebbero tutti gli inconvenienti possibili; perchè, prima di tutto, stiamo nei limiti di questa legge che provvede in modo speciale ai volontari della guardia nazionale; e poi togliamo quell'eventuale odiosa esclusione verso coloro, i quali amerebbero concorrere alla difesa del paese.

Quanto alla difficoltà posta in campo dall'onorevole relatore, parmi ci si possa facilmente rimediare, adoperando la seguente altra formola di redazione: « Potranno dal Governo essere formati corpi di volontari scelti principalmente fra gli iscritti della guardia nazionale. »

Voci. No! no!

Altre voci. I volontari non sono scelti...

MAZZA. Ebbene, quest'altra: *Tutti principalmente*...

Voci. No! no!

MAZZA. Se la redazione da me primamente proposta è creduta migliore (*Sì! sì!*), io mi vi acconcio subito ed insisto che si metta a partito.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO. Io credo che debba redigersi così: « ... composti di volontari principalmente fra gl' iscritti sui ruoli; » insomma mettere il *principalmente* dopo. (*Si parla*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MAZZA. Mi permetta la Camera che io faccia ancora un'osservazione.

Parmi che, siccome il Governo sarebbe sempre con questa formola in facoltà di ammettere o non ammettere questi volontari, non vi possa essere difficoltà che venga accettata dal signor ministro.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. Io prego la Camera di fare un riflesso: se i corpi volontari debbono essere utili, la prima condizione è che sia una cosa seria. Per raggiungere tale intento io credo necessario escluderne in tempo di pace tutti gli elementi estranei alla guardia nazionale, e quindi anche le persone che non appartengono al nostro Stato. Con questa legge chi si dispone a fare parte di questi corpi assume un obbligo serio, quello cioè di essere trasformato in soldato il giorno in cui si dichiara la guerra; non è più in suo potere di ritirarsi dall'impegno. Or bene, se si trattasse di persone non appartenenti al nostro Stato, come faremmo a fare loro eseguire quest'obbligo? Per fare luogo a un sentimento fervido, nobile, generoso, voi correreste il pericolo di togliere all'istituzione il carattere di serietà che le si vuole imprimere.

Appunto perchè altra volta si è abusato del sistema dei volontari, ora noi dobbiamo restringere le condizioni e le basi sulle quali fondiamo questi corpi.

Prego la Camera di tenere conto di queste semplicissime considerazioni nel votare sugli emendamenti proposti.

VALERIO. Io faccio solo osservare al signor ministro che in un paragrafo è detto che le condizioni per l'ammissione e le norme per il servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti: ora in questi ha il signor ministro il mezzo di ovviare a tutti i casi che possano presentarsi nelle ipotesi da lui fatte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Mazza, che consiste nel surrogare alla parola *esclusivamente* quella di *principalmente*, mettendola dopo quella di *volontari*, cosicchè si direbbe: « ... composti di volontari principalmente iscritti sui ruoli, ecc. »

BOGGIO. Domando la parola.

Io propongo di lasciare la prima parte dell'articolo come è tolta la domanda dei Consigli comunali; e poi riprendo la proposta dell'onorevole Castagnola, di dire: « In caso di guerra... » (*No! no!*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. Lo faremo senza dirlo.

BOGGIO. Bisogna scriverlo. Io non vedo perchè non si potrebbe autorizzare legalmente il Ministero a fare ciò che si dichiara disposto a seguire senza essere autorizzato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Mazza.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Il deputato Boggio insiste nel suo emendamento?

BOGGIO. Il mio scopo essendo raggiunto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 8.

MELLANA. La Camera ha sentito apertamente il ministro a dire che, se venisse la circostanza, questo arruolamento di volontari fuori della guardia nazionale, avrebbe luogo sotto la responsabilità del Ministero: più che dirlo, desidero che sappia e voglia farlo; quando si salva il paese, si può bene violare la legge. Ma, se è previsto il caso di dovere, quando che sia, violare la legge, a che con soverchie parole fare più grave una tale violazione? Se la prudenza vi consiglia a non volere iscrivere questa facoltà nella legge, non mettete almeno delle espressioni che escludano la possibilità di potere fare da voi ciò che non volete ricevere dal legislatore.

Io proporrei pertanto che si togliesse la parola *esclusivamente*, la quale alla fin fine non è che un pleonasma, essendo affatto inutile quando si dice: *volontari presi fra la guardia nazionale*.

Prego ci sia fatta almeno questa concessione.

Voci. Sì! sì!

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. Accetto.

GUGLIANETTI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo 8, così emendato:

« Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontari iscritti sui ruoli della guardia nazionale.

« Gli ufficiali di questi corpi sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra, ed i sott'ufficiali e graduati dal comandante del corpo.

« Le condizioni per l'ammissione e le norme per il servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti.

« In caso di guerra detti corpi fanno parte integrante dell'esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari.

« In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della milizia nazionale, secondo le norme prescritte agli articoli 1 e 2. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. Per regio decreto, sulla proposta del ministro dell'interno, potranno essere nominati ispettori temporari coll'incarico di invigilare l'istruzione della guardia nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo e dei comuni, e l'osservanza del prescritto dall'articolo 3 della presente legge. »

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO. Non è mia intenzione di promuovere ulte-

riori discussioni; farò la stessa protesta che permetteva l'onorevole Casaretto: se il Ministero non accetterà la mia proposta, non insisterò.

Nell'articolo 10 propone il Ministero che gli sia concessa la facoltà di nominare ispettori temporari con incarichi determinati, limitati « ad invigilare l'istruzione della guardia nazionale, la conservazione delle armi e l'osservanza dell'articolo 3 della presente legge. »

Io non vedo perchè il Governo voglia limitare in questo modo le funzioni di questi suoi agenti. Io credo che conviene che sia data a questi ispettori la facoltà d'invigilare eziandio sull'esatta osservanza di tutte le parti delle leggi che concernono la guardia nazionale. Con questo si darà un nuovo pegno della sincerità, dell'affetto che Governo e Parlamento portano alla guardia nazionale, delle speranze che in essa riponiamo. Non deve soltanto la legge essere attuata in quelle parti cui accenna il Ministero, ma in quelle altre ancora che possono concorrere a dare solidità ed attività a questa istituzione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GUGLIANETTI, relatore. Io non so se l'onorevole ministro sia disposto ad accettare l'emendamento proposto dal deputato Sineo; per parte mia e per parte della Commissione non vi sarebbe disposizione ad accettarlo. Si è appunto perchè sono limitate le attribuzioni degli ispettori che la Commissione aderì alla proposta del Ministero.

Quando si tratta di creare un nuovo impiego, di creare delle nuove funzioni, le quali non saranno, almeno nella pluralità dei casi, gratuite, se queste attribuzioni sono limitate, avremo anche un numero limitato d'impiegati, e il vantaggio che se ne ricaverà bilancerà il sacrificio che dovremo fare; ma se si dice in genere: saranno nominati tanti ispettori quanti basteranno per fare osservare tutte e singole le parti della legge che riguarda la guardia nazionale, in tal caso badi l'onorevole Sineo che non basterà forse un centinaio d'ispettori.

Le parti a cui accenna il progetto di legge sono appunto quelle su cui il giudizio degli ispettori potrà produrre qualche utile risultato; il dire invece: gli ispettori faranno eseguire la legge sulla guardia nazionale, porta un carico grave allo Stato senza produrre una vera utilità; perchè le missioni troppo generiche e troppo estese ben di rado sortono buon effetto.

Non possiamo pertanto acconsentire alla proposta modificazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. In aggiunta a quanto disse l'onorevole Guglianetti, farò osservare che, se si volessero in-

caricare questi nuovi funzionari dell'esecuzione di tutte le parti della legge sulla guardia nazionale, bisognerebbe dare loro, in certo modo, un'autorità superiore a quella degli intendenti e degli intendenti generali. La Camera sa che a questi sono in gran parte devolute le attribuzioni che concernono la formazione delle liste della guardia nazionale, dei richiami, e via discorrendo. Se ammettete la proposta del deputato Sineo, create a tali ispettori una condizione superiore a quella degli intendenti generali. Ora io affermo che, se limitate le loro attribuzioni alla conservazione delle armi, all'istruzione, alla divisa, le restringete, cioè, alla parte disciplinare, alla quale l'autorità politica rimane estranea, voi renderete la loro azione efficace; estendendola, a parer mio, loro toglierete i mezzi d'azione, li metterete in urto coll'intendente, e per tal guisa la loro opera non potrà riuscire proficua.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo insiste?

SINEO. Ho dichiarato che se il Ministero non accettava, io non avrei insistito. Ma difenderò la mia proposta dalla taccia di assurdità che voleva infiggerle l'onorevole relatore della Commissione.

Io non ho proposto di dare ai nuovi ispettori nessun potere straordinario che valga a neutralizzare o ad incagliare le attribuzioni delle autorità provinciali e locali.

Io domandava che questi ispettori avessero facoltà di invigilare sull'osservanza della legge, e per ciò non è necessario che essi siano in così gran numero come l'onorevole Guglianetti ha voluto supporre.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 11. Sono derogati gli articoli 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 142 della legge 4 marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario alla presente. »

(È approvato.)

Si procede allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	120
Maggioranza	61
Voti favorevoli	92
Voti contrari	28

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore.